

REGOLAMENTO (CE) N. 935/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1995

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di licenze d'importazione presentate nell'aprile 1995 per determinati formaggi nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio a favore dell'Ungheria e della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 629/95 della Commissione, del 23 marzo 1995, che stabilisce, nel settore lattiero-caseario, le modalità di gestione di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio a favore dell'Ungheria e della Bulgaria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 629/95 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995 in virtù del regolamento (CE) n. 629/95 sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 66 del 24. 3. 1995, pag. 6.